



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11458 del 2021, proposto da Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli, Paolo Nardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Galoppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corchiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gianfranco Piergentili, non costituito in giudizio;

Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra, Riccardo Coppola,

rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- a) del verbale di proclamazione degli eletti del 18.10.2021, redatto all'esito delle operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Corchiano svoltesi il 3-4.10.2021 e il 17-18.10.2021,
- b) dei singoli verbali degli uffici elettorali di sezione (n. 1, n. 2 e n. 3) inerenti le operazioni di voto,
- c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, in quanto lesivo.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Piergentili Pietro il 6/12/2021:

annullamento del verbale n. 1 della Sezione e gli atti ad esso conseguenti, tra cui il verbale dell'Adunanza dei presidenti delle Sezioni del primo turno, nella parte in cui prevedono il riconteggio delle schede di tutte le sezioni e attribuiscono la parità di 1141 voti alle due liste

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corchiano e di Pietro Piergentili e di Giuseppe Bernabei e di Nello Campana e di Carola Nardi e di Marisa Demarista Parretti e di Mario Menicocci e di Giantobia Sbarra e di Riccardo Coppola e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) Con ricorso ritualmente depositato e notificato ai sensi dell'art. 130 c.p.a., i sigg.ri Bengasi Battisti, Giovanni Berto, Paola Troncarelli e Paolo Nardi hanno impugnato il verbale con cui l'adunanza dei presidenti di sezione del 18 ottobre 2021 ha proclamato gli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri del comune di Corchiano (VT) nelle operazioni elettorali tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021 e nel successivo turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021.

I ricorrenti, che agiscono nella duplice veste di cittadini elettori e di candidati nella lista n. 2 "*Corchiano bene comune*", espongono che: alle anzidette consultazioni elettorali ha partecipato, oltre alla propria, anche la lista n. 1 denominata "*Vivere Corchiano*"; all'esito del primo turno elettorale, entrambe le liste hanno riportato lo stesso numero di voti (1141); trattandosi di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, nelle giornate del 17 e 18 ottobre successivi si è proceduto ad un turno di ballottaggio tra i due candidati, al termine del quale è risultato eletto sindaco il sig. Gianfranco Piergentili, candidato della lista "*Vivere Corchiano*";

1.2.) Ad avviso dei ricorrenti, i risultati del primo turno elettorale sarebbero illegittimi perché affetti da due irregolarità:

- l'indebita ammissione al voto assistito di un elettore;
- l'incoerenza del verbale delle operazioni della prima sezione per quel che attiene l'indicazione complessiva delle schede ricevute dal seggio e non utilizzate.

a) Per quanto riguarda il primo profilo di illegittimità, i ricorrenti della lista "*Corchiano Bene Comune*" fanno rilevare due ragioni di critica:

- a.1) il medico che ha rilasciato la certificazione per l'esercizio del voto assistito non rientra tra quelli previamente individuati dall'ASL, con conseguente violazione dell'art. 41, settimo comma, del d.P.R. n. 570/1960. A tal fine, i ricorrenti hanno avanzato istanza istruttoria affinché sia acquisito il certificato medico in questione;
- a.2) la patologia da cui è affetto l'elettore in questione (disorientamento spazio-

temporale) non presenterebbe alcuna analogia con quelle che, a titolo esemplificativo, l'art. 41, comma secondo, del d.P.R. n. 570/1960, individua come legittimanti l'esercizio del voto assistito.

Secondo i ricorrenti, infatti, tale modalità di espressione del voto, in quanto costituente una deroga alle caratteristiche di libertà, segretezza e personalità dell'espressione del suffragio contemplate dall'art. 48 Cost., non potrebbe essere ammessa al di fuori dei disturbi di carattere fisico espressamente elencati dall'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 (*"I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità"*) e degli altri disturbi che, pur non esplicitamente menzionati nella suddetta norma, tuttavia presentino caratteristiche analoghe, contraddistinguendosi per essere disturbi della sfera fisica (e, più precisamente, della vista o degli arti superiori) *"che incidono esclusivamente nella fase di dichiarazione di una volontà regolarmente formatasi e non anche impedimenti nella sfera psichica dell'individuo, che non consentono una corretta formazione della volontà, con la conseguenza che l'accompagnatore finirebbe per sostituire la sua volontà a quella dell'elettore"* (così Cons. St., n. 3360/2004).

In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, aver ammesso al voto assistito un elettore affetto da un disturbo della sfera psichica incidente sul processo di formazione della volontà dello stesso avrebbe finito con l'inquinare la libera e personale espressione di quel voto e, di conseguenza, la legittimità dell'esito dell'intera competizione elettorale conclusasi, vale la pena ricordare, con un esito di assoluta parità tra le due liste.

E ciò, sempre secondo i ricorrenti, tanto più che l'elettore in questione è il nonno materno di una delle candidate della lista *"Vivere Corchiano"* e che l'accompagnatore è la moglie dello stesso, ossia la nonna della candidata, da tale circostanza evincendosi la presumibile espressione del suffragio in esame in favore di quella lista.

1.3.) Relativamente, invece, al secondo motivo di critica avverso i risultati del primo turno elettorale, la doglianza si appunta sull'incoerente tenuta delle schede

elettorali da parte della prima sezione.

Infatti, dall'esame del verbale delle operazioni elettorali si osserva che: il seggio in questione ha ricevuto una provvista di 1000 schede elettorali autenticandone in numero pari a 900; i votanti sono stati 699; le schede autenticate e non utilizzate sono state 201; quelle del tutto inutilizzate (quindi non votate e neppure autenticate) sono state 102.

Ad avviso dei ricorrenti, il totale delle schede completamente inutilizzate (102) non è coerente con la somma delle schede votate e di quelle autenticate e non utilizzate ($699+201=900$), ove si tenga conto che il seggio era stato dotato di una fornitura di 1000 schede.

A dar retta al conteggio riportato nel verbale residuerebbero, pertanto, due schede non votate ma neppure autenticate.

Di conseguenza, i ricorrenti formulano la richiesta di una verifica che appuri se tale incongruità rappresenti la conseguenza di un mero errore materiale o, piuttosto, costituisca l'indice di più gravi irregolarità nella consegna delle schede agli elettori.

1.4.) In conclusione, i ricorrenti chiedono che questo Tribunale, accertata l'illegittimità delle operazioni elettorali contestate, ne annulli l'esito disponendone la ripetizione.

2) Si è costituito in giudizio il comune di Corchiano contestando l'ammissibilità e la fondatezza di entrambe le censure dispiegate dai ricorrenti.

2.1.) In ordine alla presunta indebita ammissione di un elettore al voto assistito viene fatto osservare, innanzitutto, che il sesto comma dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, puntualizzando che va allegato al verbale solamente "*il certificato medico eventualmente esibito*", sembra chiarire come l'esibizione e lo stesso possesso di un certificato medico attestante le inabilità indicate al secondo comma dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 non costituiscano elemento indispensabile per consentire l'esercizio del voto assistito, essendo l'ammissione di tale modalità di

espressione del voto rimessa alla prudenziale valutazione del presidente di sezione, per cui, quand'anche il certificato di ammissione al voto dell'elettore in questione non fosse regolare, ciò non renderebbe invalido il voto da lui espresso, potendo costui essere stato ammesso al voto assistito da parte del presidente sulla scorta della propria, prudenziale, valutazione.

Con riferimento, poi, alla non assimilabilità del disturbo da cui è affetto l'elettore ammesso al voto assistito alle morbidità che, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del d.P.R. n. 570/1960, legittimano il ricorso a tale modalità di espressione del voto, sia l'amministrazione resistente che i ricorrenti incidentali fanno rilevare che la patologia di cui trattasi (disorientamento spazio-temporale) ben potrebbe integrare una forma di invalidità fisica che impedisce chi ne sia affetto di muoversi correttamente nello spazio necessitando, così, di un accompagnatore, ma ciò non significa per forza di cose anche una menomazione della sfera psichica che impedisce al soggetto di autodeterminarsi liberamente. Pertanto, in assenza di elementi di segno diverso (in relazione ai quali, sostiene l'ente resistente, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegare quantomeno un principio di prova), non sussisterebbero ragioni per ritenere illegittimo il voto assistito espresso dall'elettore in questione.

2.2.) Relativamente alla censura concernente l'incongruità del numero delle schede inutilizzate emergente dal verbale, sostiene il comune di Corchiano la genericità e il carattere meramente esplorativo della stessa. Infatti, posto che il totale delle schede autenticate (900) corrisponde perfettamente alla somma delle schede votate (699) e di quelle autenticate e non utilizzate (201), l'esatta indicazione delle schede non autenticate e non utilizzate perde qualsiasi valenza invalidante dell'esito elettorale assumendo un aspetto del tutto irrilevante, posto che un eventuale alterazione dell'esito della competizione elettorale potrebbe sussistere, piuttosto, ove non vi sia corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

2.3.) In conclusione, l'amministrazione comunale fa rilevare come l'azione intrapresa dai ricorrenti principali sia comunque inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, atteso che il primo turno elettorale si è concluso con una situazione di perfetta parità tra le due liste, l'unico risultato utile che i ricorrenti potrebbero conseguire consisterebbe nella ripetizione della competizione elettorale.

Ma tale esito si è già verificato: infatti, il turno di ballottaggio ha già visto prevalere il candidato sindaco Piergentili, con un'espressione di volontà da parte del corpo elettorale che non è stata fatta oggetto di alcuna censura da parte dei ricorrenti, con conseguente difetto di interesse all'odierno gravame.

3) Con ricorso incidentale notificato alle altre parti il 6 dicembre 2021, i sigg.ri Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra e Riccardo Coppola – tutti candidati eletti a consiglieri comunali della lista "*Vivere Corchiano*" – hanno impugnato il medesimo verbale di proclamazione degli eletti oggetto del ricorso principale nonché, al fine di salvaguardare la stabilità del risultato elettorale, il verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni relativamente al primo turno elettorale.

3.1.) Più in particolare, con il ricorso incidentale si censura la decisione del presidente della prima sezione (nonché presidente dell'Adunanza dei presidenti di sezione) di procedere al riconteggio delle schede quando le schede delle sezioni erano già state inserite nelle buste sigillate ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e quando era già stata scritta nel verbale la proclamazione dell'elezione del candidato Piergentili. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, tale operazione di riconteggio non avrebbe dovuto essere svolta dal presidente dell'Adunanza in sede di proclamazione degli eletti poiché, in quella occasione, egli potrebbe solo riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni, ma non modificarne il risultato.

Piuttosto, ogni contestazione avverso lo spoglio delle schede avrebbe dovuto essere effettuata in sede di scrutinio dinanzi ai presidenti delle sezioni interessate, facendone menzione nei relativi verbali, e le schede contestate avrebbero dovuto essere vidimate ed allegate al verbale, a differenza di tutte le altre schede che avrebbero dovuto proseguire il proprio percorso esclusivamente all'interno di una busta sigillata.

I singoli verbali di sezione, però, non hanno fatto menzione alcuna di eventuali contestazioni e, pertanto, il presidente dell'Adunanza, aprendo le buste sigillate e procedendo al riconteggio delle schede, avrebbe provocato uno sviluppo anomalo del procedimento elettorale riaprendo una fase, quale quella dello scrutinio, definitivamente conclusa e sottraendo così un voto alla lista "*Vivere Corchiano*", con l'effetto di ricondurre in parità l'esito della competizione elettorale, con l'effetto che, ove le suddette irregolarità non fossero avvenute, il sig. Piergentili sarebbe stato proclamato sindaco sin dal primo turno.

4) In prossimità dell'udienza del 28 gennaio 2022, le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

I ricorrenti principali hanno contestato l'ammissibilità del ricorso incidentale, ritenendo lo stesso non assistito da un principio di prova in ordine all'illegittimità dell'assegnazione del voto sottratto alla loro lista e assegnato alla lista del candidato sindaco Battisti.

Nel merito, essi hanno controdedotto evidenziando che non vi è stato un nuovo scrutinio delle schede ma un mero riconteggio delle schede valide e ciò dopo che una delle schede valide era stata reperita nella fascetta con le schede valide relative al candidato sindaco della lista opposta. Si sarebbe trattato, cioè, di un mero errore di calcolo non contestato dai rappresentanti della lista a cui appartengono i ricorrenti principali proprio perché non si trattava di un nuovo scrutinio, ma di un mero riconteggio delle schede valide divise in fascette per ogni candidato.

Dal canto loro, i ricorrenti incidentali hanno ribadito che, in ogni caso, il riconteggio è stato effettuato quando le schede erano già state inserite nelle buste

sigillate e non quando erano solamente divise in due gruppi prima della sigillatura. Con le memorie ai sensi della cennata norma, parte ricorrente incidentale ha anche contestato, per la prima volta, l'ammissibilità e la fondatezza della censura mossa dai ricorrenti principali all'ammissione di un elettore al voto assistito, condividendo sul punto le osservazioni già articolate dalla difesa dell'amministrazione resistente.

5) Con memoria dell'avvocatura erariale del 24 gennaio 2022, il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma hanno chiesto di veder dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'estraneità degli organi dell'amministrazione dell'interno al giudizio concernente l'impugnazione degli esiti delle votazioni e la legittimazione passiva esclusiva in capo all'ente della cui elezione si tratta.

6) All'udienza del 28 gennaio 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

7) Preliminarmente, in adesione alla richiesta formulata dalla difesa erariale, va disposta l'estromissione dal presente giudizio dell'amministrazione dell'Interno in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche posto che *“in materia vige il consolidato principio secondo cui nel giudizio amministrativo per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi la legittimazione passiva è attribuita alla Pubblica amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto di lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli Uffici elettorali, che hanno svolto compiti nel procedimento elettorale e che sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti, i quali non sono quindi portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti”* (così, da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. II, sent. n. 9/2022).

8) Per quanto attiene al ricorso principale, si osserva quanto segue.

A fondamento della loro azione, i ricorrenti allegano due ordini di ragioni.

8.1.) In primo luogo, viene lamentata l'illegittima ammissione al voto assistito di

un elettore, congiunto di una candidata della lista dei controinteressati, con conseguente alterazione dell'esito elettorale della prima tornata, conclusasi in parità e che, invece, avrebbe dovuto – eliminando il voto illegittimo – concludersi a favore della lista odierna ricorrente.

Si tratta di una doglianza inammissibile per due ordini di ragioni.

La prima è che non è possibile attribuire un esito inequivocabile al voto espresso dall'elettore che si ritiene essere stato illegittimamente ammesso al voto assistito.

Infatti, per quanto possa apparire non implausibile la tesi che, in quanto parente di una candidata della lista controinteressata, quest'ultimo abbia – mercé l'accompagnatore – espresso una preferenza in suo favore, non è dato in alcun modo far discendere automaticamente da tale, pur sempre ipotetica, presunzione alcuna certezza in ordine al fatto che il voto sia stato espresso realmente a favore della lista controinteressata, a pena di snaturare il ruolo e la centralità della volontà dell'elettore che la segretezza del voto è espressamente rivolta a tutelare.

Di conseguenza, l'eventualmente illegittima ammissione di un elettore al voto assistito potrebbe comportare solamente un annullamento complessivo dell'intero esito elettorale ai fini di una sua ripetizione.

Ma tale effetto, come puntualmente eccepisce la difesa dei controinteressati, si è già verificato in quanto, a seguito del risultato di parità tra le liste nella prima tornata elettorale - quella asseritamente viziata dalla votazione assistita – si è tenuto il ballottaggio tra le stesse liste ed il risultato elettorale è stato, in questo caso, univoco.

In altri termini, il risultato preso di mira dai ricorrenti con l'odierna azione di annullamento – volto ad ottenere la ripetizione della consultazione elettorale – è già stato conseguito per effetto del turno di ballottaggio tenutosi il 17 e 18 ottobre 2021 che ha visto prevalere il sig. Piergentili e che non è stato fatto oggetto di doglianza alcuna dagli esponenti della lista "*Corchiano Bene Comune*" se non in via meramente consequenziale ai vizi della prima fase (e nei relativi limiti).

In linea di principio, l'annullamento dell'esito del ballottaggio in conseguenza di

vizi della consultazione svoltasi al primo turno può verificarsi solo laddove questi ultimi attengano a errori del conteggio delle preferenze espresse scaturenti da nullità di voti attribuiti alla lista vincente o dall'illegittimo annullamento di preferenze attribuite alla ricorrente, cioè vizi che implicino direttamente un esito diverso dalla parità e la correzione del risultato elettorale (a favore della parte ricorrente). Mentre quando, come nel caso di specie, i vizi dedotti condurrebbero esclusivamente alla ripetizione complessiva delle operazioni elettorali, essendosi quest'ultima già verificata (per effetto del ballottaggio) ed avendo il corpo elettorale già rinnovato una propria scelta tra i (medesimi) candidati – scelta che, sotto il profilo dei vizi dedotti, è del tutto autonoma rispetto alla precedente – vengono meno i presupposti per disporre una nuova riedizione della consultazione elettorale.

Nel caso di specie, tenuto conto che al predetto turno di ballottaggio hanno preso parte i medesimi candidati e le medesime liste che hanno già concorso in occasione del primo turno elettorale – ed escluso che un'eventuale illegittimità del primo turno di operazioni elettorali determini, per ciò solo, l'invalidità anche del secondo turno di consultazioni elettorali – quale che possa essere stato l'effetto viziante del primo risultato elettorale, la ripetizione della consultazione che ne è conseguita ha comportato, comunque, l'ottenimento di una espressione di voto univoca e come tale sufficiente a ritenere già raggiunto lo scopo che una eventuale pronuncia di accoglimento del gravame sarebbe finalizzata a perseguire.

Da ciò l'evidente difetto di interesse dei ricorrenti i quali non potrebbero, dall'esito vittorioso della presente azione, ottenere nulla di più di quanto non abbiano già conseguito quale effetto "naturale" della situazione di parità che si era verificata al primo turno.

8.2.) A non diverso esito conduce l'esame del secondo argomento di ricorso, meramente formale.

Invero, come puntualmente eccepito dalla difesa delle parti resistenti, l'errata

quantificazione del numero delle schede pervenute al seggio e non autenticate, attesa la piena coincidenza tra schede consegnate e schede votate, non ha alcuna incidenza sull'esito elettorale.

Ben diverso sarebbe stato l'esito ove fosse stata dedotta una discrepanza tra il totale delle schede autenticate, quello delle schede votate e quello delle schede autenticate e non utilizzate. Solo in questo caso, infatti, l'ipotetica non perfetta corrispondenza nei totali di questi gruppi di schede potrebbe assurgere ad elemento indiziario di un pericolo di alterazione dei risultati elettorali (in tal senso si veda C.g.a., sent. n. 403/2020, secondo cui *“in materia di operazioni elettorali, quanto alla mancata indicazione a verbale del numero di scheda consegnate al presidente, nessuna disposizione legislativa regionale impone a pena di nullità la verbalizzazione delle schede contenute nel pacco consegnato al presidente dell'ufficio elettorale al momento dell'insediamento. Astrattamente, dunque, l'omessa compilazione del verbale nelle parti in cui esso contempla il numero di schede non autenticate e non utilizzate e la corrispondenza (o meno) delle schede rinvenute nel pacco con il numero indicato all'esterno dello stesso non è idonea a produrre effetti invalidanti sulle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. (...) Inoltre, assume rilevanza sostanziale e non formale la violazione delle regole espressamente dettate dalla legge circa l'utilizzo delle schede autenticate, ma solo ove non sia possibile verificarne a posteriori il corretto utilizzo. In particolare, assume rilievo l'acclarata mancanza di schede autenticate e non utilizzate che può integrare l'ipotesi della scheda ballerina, consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all'elettore del seggio, al fine del voto guidato”*).

Laddove invece non venga lamentata tale discordanza ma, come nel caso di specie, le censure si appuntino sulla non corretta attestazione del numero di schede non autenticate né utilizzate, prevale il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, per cui l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello

scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto. Detto principio, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale, con la conseguenza che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (in questi termini, Cons. St., sez. III, n. 5051/2020).

9) Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

Dall'inammissibilità del ricorso principale discende, secondo i consueti principi, l'improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.

10) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Corchiano – che e dei ricorrenti incidentali, spese che liquida in Euro 1.500,00 in favore di ciascuna delle due parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO